



FOGLIO INFORMATIVO

DEPOSITO A RISPARMIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCO EMILIANO ROMAGNOLO S.p.A. in a.s.

Via Farini, 17 – 40124 Bologna

Tel.: 051 4135503-504 – Fax: 051 4135533

Indirizzo di posta elettronica: berbanca@berbanca.it - Sito Internet: www.berbanca.it

Numero d'iscrizione all'Albo della Banca d'Italia: 5437

Nel caso di offerta fuori sede nome, indirizzo, telefono, email del soggetto che entra in contatto con il cliente

.....

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato). La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelievi effettuati.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di 103.291,38 euro per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.

CONDIZIONI ECONOMICHE E VALUTE

TASSI	
Tasso creditore nominale annuo	0,125%
CAPITALIZZAZIONE INTERESSI	
Periodicità	trimestrale
SPESE	
Spese annuali	€ 30
Spese per operazione di versamento e di prelievo	€ 0
Spese annue per conteggio interessi e competenze	€ 0
Costo del libretto di deposito a risparmio	€ 1,50
Imposta di bollo	Nella misura stabilita dalla legge
Spese annuali di assicurazione (facoltativa)	€ 26
VALUTA	
Per operazioni di versamento e prelievo in contanti	data dell'operazione

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Ber Banca - Via Farini , 17 - 40124 Bologna, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla banca.

LEGENDA

Costo del libretto	Commissione per il rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditorî), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Valute su versamenti	Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante) sino alla data di prelevamento

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il libretto è nominativo. Per i libretti nominativi i rimborsi vengono fatti all'intestatario del libretto od al suo rappresentante debitamente legittimato.

Qualora il deposito non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a € 250, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la comunicazione periodica annuale ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 127 febbraio 1992, n. 154, e delle relative disposizioni di attuazione.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto, l'intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto deve farne denuncia scritta presso la filiale emittente, conformandosi alle disposizioni delle vigenti leggi.

Libretto cointestato

E' ammessa l'intestazione del libretto nominativo a più persone, anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente. Quando il libretto è cointestato con firme congiunte, i cointestatari devono effettuare congiuntamente qualsiasi operazione, compresa la estinzione del libretto.

Quando il libretto è cointestato con firme disgiunte, ciascun cointestatario può effettuare separatamente qualsiasi operazione, compresa la estinzione del libretto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.

La facoltà di firme disgiunte può essere modificata o revocata solo con comunicazione scritta alla Banca firmata da tutti i cointestatari.

Cessazione e modifica del potere di rappresentanza

La revoca e la modifica del potere conferito alle persone autorizzate, o la rinuncia da parte delle medesime, devono essere comunicate alla Banca e sono opponibili alla Banca stessa trascorso un giorno lavorativo da quello di ricezione della comunicazione e ciò anche quando tali atti siano stati resi di pubblica ragione. Quando il libretto è intestato a più persone:

- la revoca del potere di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all' art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei contestatari mentre la modifica dei poteri deve essere fatta da tutti. Il cointestatario che dispone la revoca deve informare tempestivamente gli altri cointestatari e la persona cui è revocata la rappresentanza;
- la morte o la sopravvenuta incapacità di agire di uno solo dei cointestatari non determina la cessazione del potere di rappresentanza.

Operazioni effettuabili sul deposito



Sul deposito possono essere effettuate solo operazioni di versamento e prelievo in contanti previa presentazione del libretto.

Prova delle operazioni effettuate sul deposito

L’annotazione delle operazioni sul libretto, firmata da un operatore della Banca, costituisce prova dell’operazione medesima secondo quanto stabilito dalla legge (art. 1835 cod. civ.).

L’esecuzione delle operazioni effettuate senza contestuale presentazione del libretto alla Banca è comprovata, nel periodo compreso tra la loro esecuzione e la successiva annotazione sul libretto, dalle registrazioni effettuate dalla Banca.

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e normative previste dal presente contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone a quest’ultimo comunicazione mediante “ Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. 385/93 (TUB) e successive modifiche e integrazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, saldando ogni suo debito nei confronti della Banca, senza penalità. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Foro competente

Per qualsiasi controversia che potesse insorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza diretta o indiretta dei rapporti di cui al presente contratto, sarà esclusivamente competente – qualora il Cliente medesimo non rivesta la qualità di “consumatore” ai sensi dell’art. 3, 1° comma, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005 – l’Autorità Giudiziaria di Bologna. Se il Cliente è un consumatore, il foro competente è esclusivamente quello della sua residenza o domicilio elettivo

Il Cliente

Data..... Firma/e.....
.....
.....

Firma Addetto Banca